SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
2 ottobre 1991 *

Nel procedimento C-8/90,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Hof van Cassatie van België nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di

Willy Kennes,

Verkooyen PVBA,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 18 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn e R. Joliet, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere

considerate le osservazioni scritte presentate:

— per il governo del Regno Unito, dalla sig.na Rosemary Caudwell, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente;

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Thomas Van Rijn, membro del servizio giuridico, in qualità di agente;

* Lingua processuale: l'olandese.

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Commissione e del governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. D. Wyatt, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, all'udienza del 15 gennaio 1991,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 febbraio 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 9 gennaio 1990, pervenuta alla Corte il 12 gennaio seguente, lo Hof van Cassatie van België ha proposto, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento penale a carico del sig. Kennes, autista, e della ditta Verkooyen, datore di lavoro di questi, in quanto il sig. Kennes avrebbe violato talune disposizioni del regolamento n. 3820/85 relative alla durata massima della guida giornaliera e alla durata obbligatoria del riposo.

3 Il regolamento n. 3820/85 ha mitigato le norme del regolamento (CEE) del Consiglio 25 marzo 1969, n. 543, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 77, pag. 49), che fissa i limiti giornaliero e settimanale per i periodi di guida e prescrive alcuni periodi di riposo. L'art. 18, n. 1, del regolamento n. 543/69 nonché l'art. 17, n. 1, del regolamento n. 3820/85 obbligano gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari all'esecuzione dei rispettivi regolamenti, in particolare per quanto riguarda le sanzioni da applicare in caso di infrazione.

4 Il regolamento n. 543/69 è stato abrogato, salvo due eccezioni temporanee, dall'art. 18, n. 1, del regolamento n. 3820/85. Ai sensi dell'art. 18, n. 2, di quest'ultimo regolamento, « i riferimenti al regolamento abrogato (...) devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento ». Il regolamento n. 3820/85 è entrato in vigore il 29 settembre 1986 (art. 19).

5 Il Regno del Belgio ha adottato norme di esecuzione del regolamento n. 543/69 con regio decreto 23 marzo 1970 (*Moniteur belge* del 1° aprile 1970) e del regolamento n. 3820/85 con regio decreto 13 maggio 1987 (*Moniteur belge* del 4 giugno 1987).

6 I giorni 3 e 4 novembre 1986, ossia dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 3820/85 e dopo l'abrogazione del regolamento n. 543/69, ma prima dell'adozione, da parte del governo belga, dei provvedimenti di esecuzione del regolamento n. 3820/85, il sig. Kennes veniva imputato di violazione degli artt. 6, 7 e 8 di quest'ultimo regolamento.

7 La correctionele Rechtbank di Turnhout assolveva gli imputati in quanto al momento dell'accertamento dei fatti non esisteva alcun fondamento giuridico che legittimasse l'irrogazione, da parte sua, di una sanzione: in primo luogo, il regolamento n. 3820/85 non era accompagnato da alcuna sanzione penale e, in secondo luogo, il regio decreto 23 marzo 1970, adottato in esecuzione del regolamento n. 543/69, non era più applicabile.

8 Adita con ricorso in cassazione, lo Hof van Cassatie ha deciso di sospendere il giudizio e di porre alla Corte la seguente questione pregiudiziale

« Se l'art. 18, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, debba essere interpretato nel senso che i riferimenti al regolamento (CEE) n. 543/69 contenuti in disposizioni di diritto nazionale che danno esecuzione a detto regolamento valgono del pari come riferimenti ai sensi del sopramenzionato art. 18, n. 2 ».

9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

10 Va innanzitutto osservato che l'art. 17, n. 1, del regolamento n. 3820/85, che figura nella sezione VIII, « Controllo e sanzioni », non prevede espressamente il rinnovo dalle norme di diritto interno che danno esecuzione al regolamento n. 543/69. Al contrario, l'art. 17, n. 1, impone agli Stati membri un nuovo obbligo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all'esecuzione del regolamento n. 3820/85, comprese quelle relative alle sanzioni applicabili in caso di infrazione.

11 Occorre poi rilevare che lo scopo dell'art. 18, che fa parte delle « disposizioni finali » del regolamento n. 3820/85, è quello di sancire gli effetti sul piano legislativo delle modifiche alle norme esistenti apportate dalle altre disposizioni del regolamento. Come risulta dal secondo ' considerando ' del regolamento n. 3820/85, il Consiglio, alla luce di tali modifiche, ha inteso riunire in un testo unico tutte le disposizioni applicabili in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. Per questo motivo il regolamento n. 543/69 è stato abrogato dall'art. 18, n. 1.

12 In questo contesto, è chiaro che l'art. 18, n. 2, si limita a registrare le conseguenze, sul piano comunitario, dell'abrogazione del regolamento n. 543/69. Il suo scopo era quindi quello di garantire che i riferimenti a tale regolamento contenuti in altri provvedimenti comunitari, quali la direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, 80/1263/CEE, relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria (GU L 375, pag. 1), fossero interpretati come riferimenti al regolamento n. 3820/85. Tale articolo non riguarda quindi affatto le disposizioni di legge nazionali adottate in applicazione dell'art. 18, n. 1, del regolamento n. 543/69.

13 Occorre quindi risolvere la questione posta dallo Hof van Cassatie dichiarando che l'art. 18, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti

su strada, deve essere interpretato nel senso che non riguarda i riferimenti all'abrogato regolamento n. 543/69 contenuti nelle disposizioni di legge nazionali recanti provvedimenti di esecuzione di quest'ultimo regolamento.

Sulle spese

14 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dallo Hof van Cassatie van België, con ordinanza 9 gennaio 1990, dichiara:

L'art. 18, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, dev'essere interpretato nel senso che non riguarda i riferimenti all'abrogato regolamento (CEE) n. 543/69 contenuti nelle disposizioni di legge nazionali recanti provvedimenti di esecuzione di quest'ultimo regolamento.

Rodríguez Iglesias Slynn Joliet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 ottobre 1991.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente della Prima Sezione

Rodríguez Iglesias